

La Rivoluzione in Francia

Storia delle istituzioni politiche

Illuminismi

Aufklärung



Cultura giuridica interna al
potere politico



Funzionari, Magistrati e Tecnici
del diritto



**Illuminismo come base
ideologica dell'assolutismo
illuminato**

Siècle des Lumières



Cultura filosofica esterna al
potere politico



Philosophes e letterati (solo
Montesquieu è magistrato)



**Illuminismo come ideologia
di opposizione al potere
costituito**

Verso la Rivoluzione

Perdita dei possedimenti d'Oltremare (Guerra sette anni)

Crisi finanziaria aggravata dalle ingenti spese militari

Processo di riforma non pienamente sviluppato

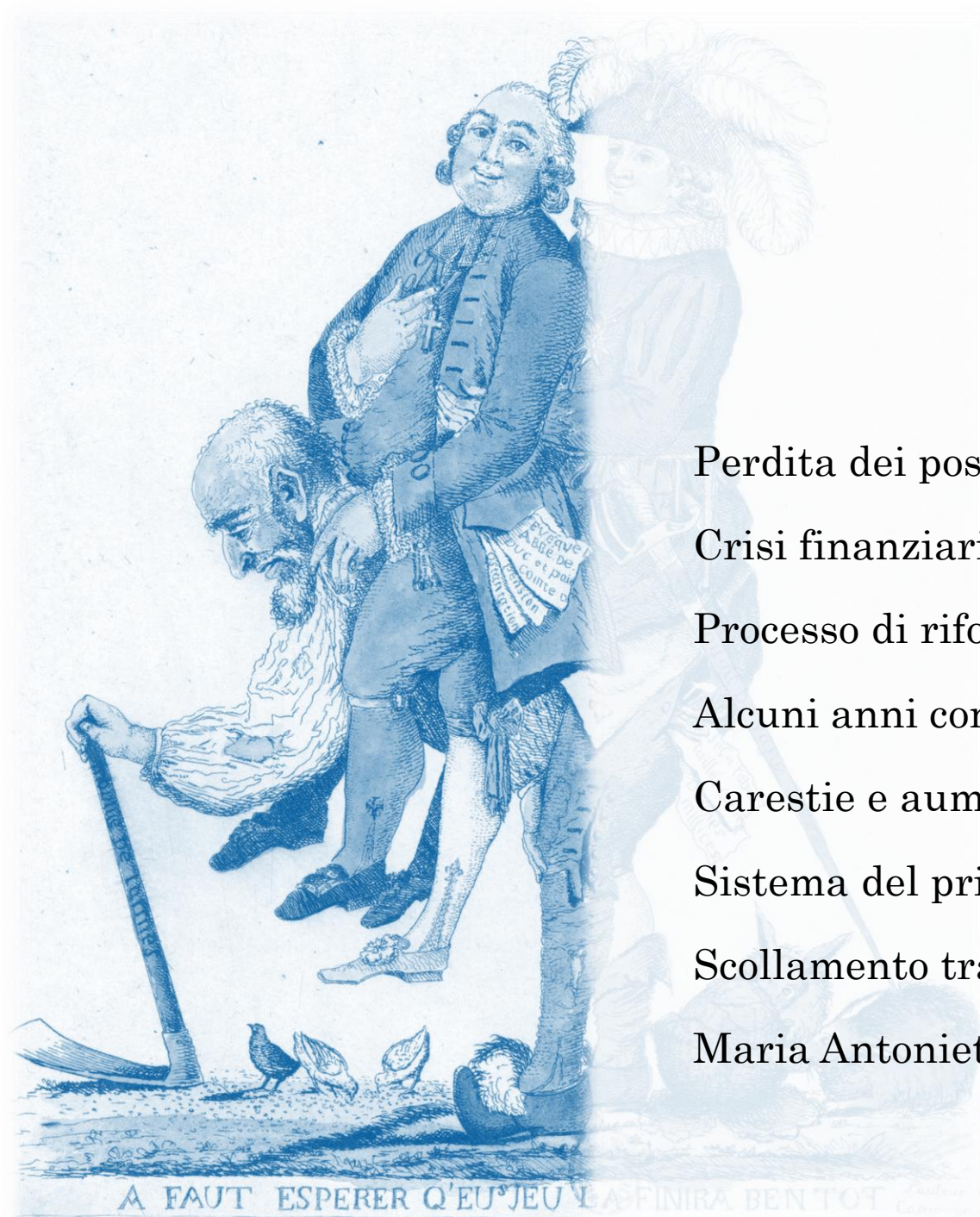
Alcuni anni consecutivi di scarsi raccolti

Carestie e aumento del prezzo dei beni di prima necessità

Sistema del privilegio divenuto insostenibile

Scollamento tra Versailles e la società parigina

Maria Antonietta (l'Austriaca) come elemento perturbativo





Le fasi della Rivoluzione Francese

1789-91 – la Costituente (monarchia su modello inglese)

1791-92 – la Legislativa (girondini)

1792-94 – la Convenzione (giacobini)

1794-99 – il Direttorio (repubblica collegiale)

1799-1804 – il Consolato (Bonaparte)

1804-1814 – l'Impero (Bonaparte)

The background of the slide features a blue-toned historical illustration. On the left, a large, cylindrical stone tower of the Bastille is shown, with its battlements and crenellations visible. In the foreground and to the right, a chaotic scene of battle is depicted, with numerous figures in 18th-century attire engaged in combat. Some figures are on horseback, while others are on foot, some holding flags. The overall atmosphere is one of the height of the revolutionary storm.

La prima fase rivoluzionaria

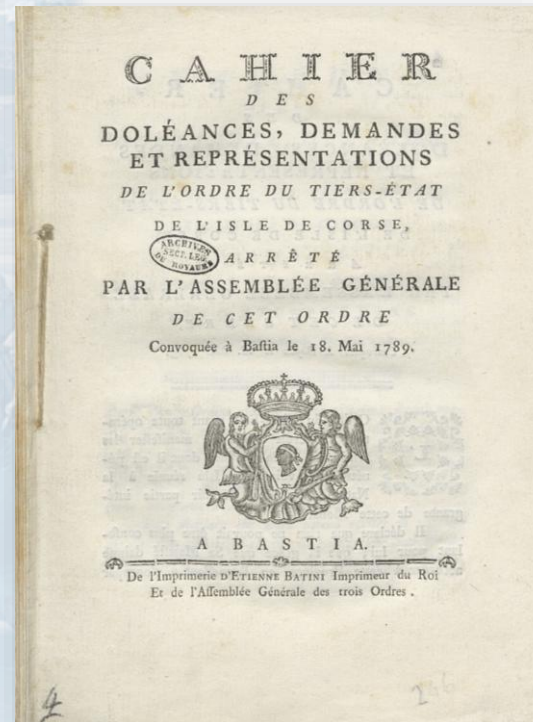
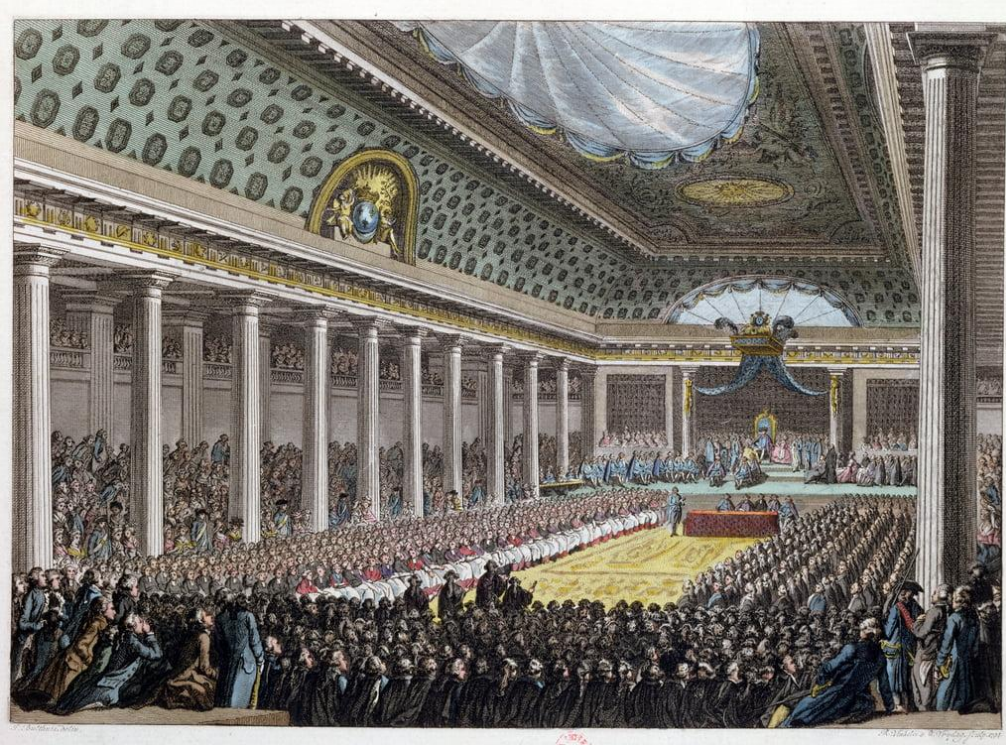
5 maggio 1789, *apertura Stati Generali*

20 giugno 1789, *giuramento della Pallacorda*

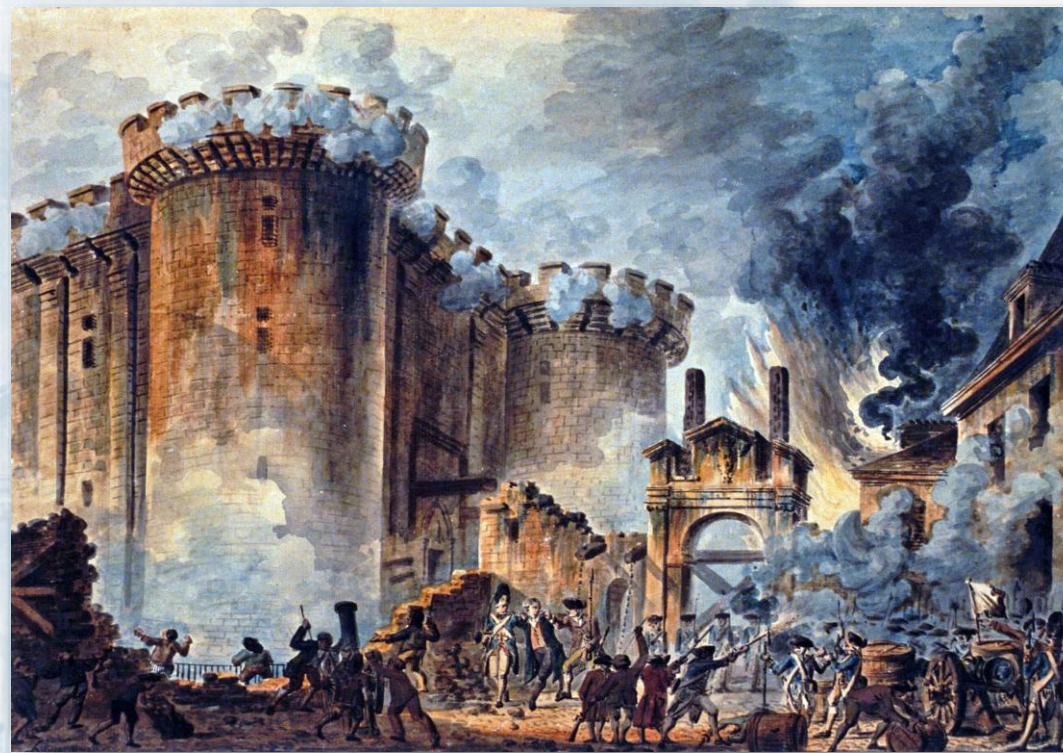
14 luglio 1789, *presa della Bastiglia*

26 agosto 1789, *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*

Stati Generali



Tra Versailles e Parigi



Preambolo

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Décrotés par l'Assemblée Nationale dans les séances des 20, 21,
23, 24 et 26 août 1789, et acceptés par le Roi.

PRÉAMBULE

LES représentants du peuple François constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.

EN conséquence, l'Assemblée nationale reconnoît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER.

LES hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

III.

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation; nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui; l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V.

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI.

La loi est l'expression de la volonté générale; tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens.

Artt. I-VI

Art. 1 – Gli uomini **nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti**. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

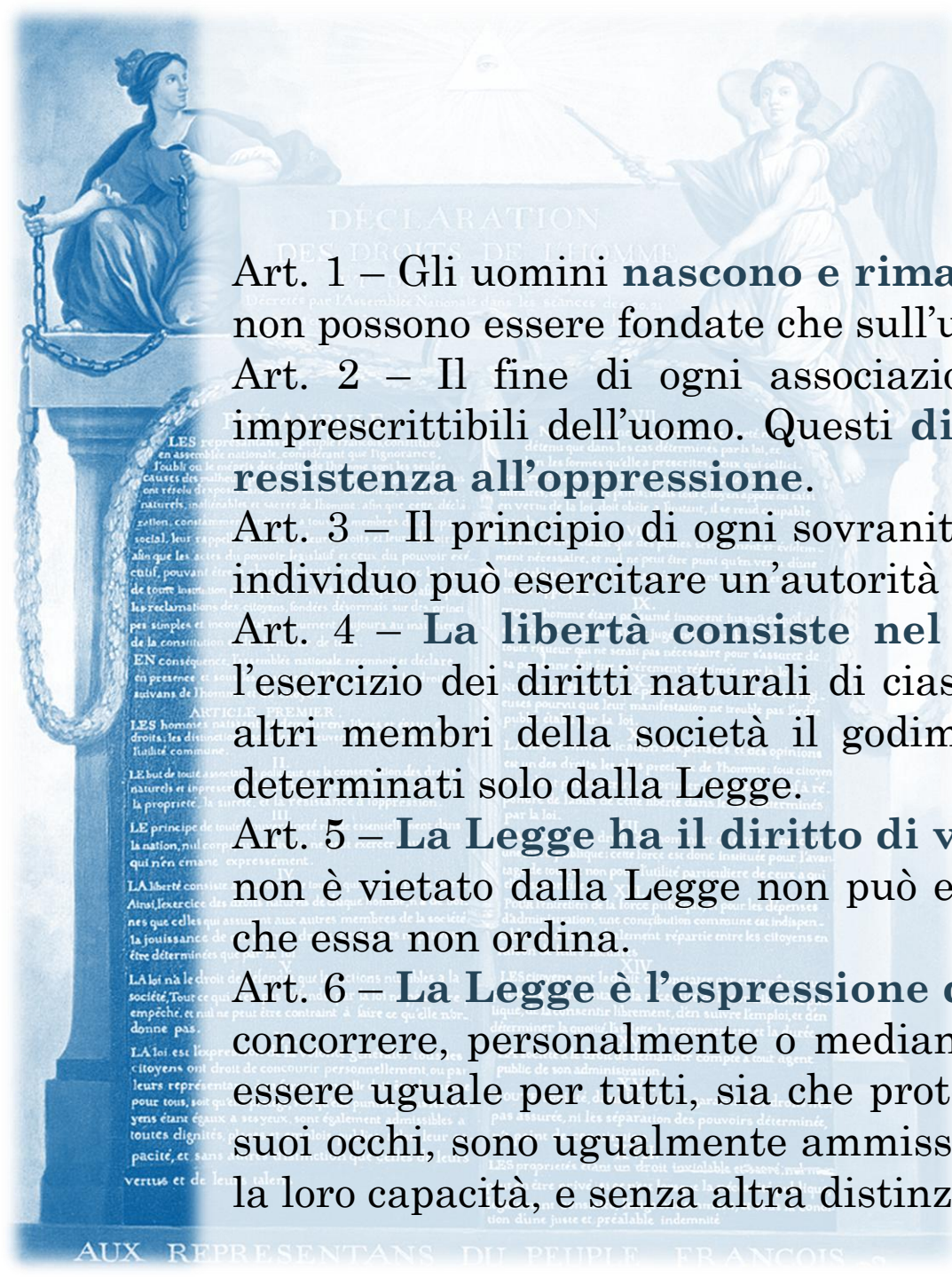
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi **diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione**.

Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella **Nazione**. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4 – **La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri**: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5 – **La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società**. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6 – **La Legge è l'espressione della volontà generale**. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.



Artt. VII-XI

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

Décrétée par l'Assemblée Nationale dans les séances des 20, 21,
23, 24 et 26 août 1789, et acceptée par le Roi.

Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge

Artt. XII-XVII

Art. 12 – La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

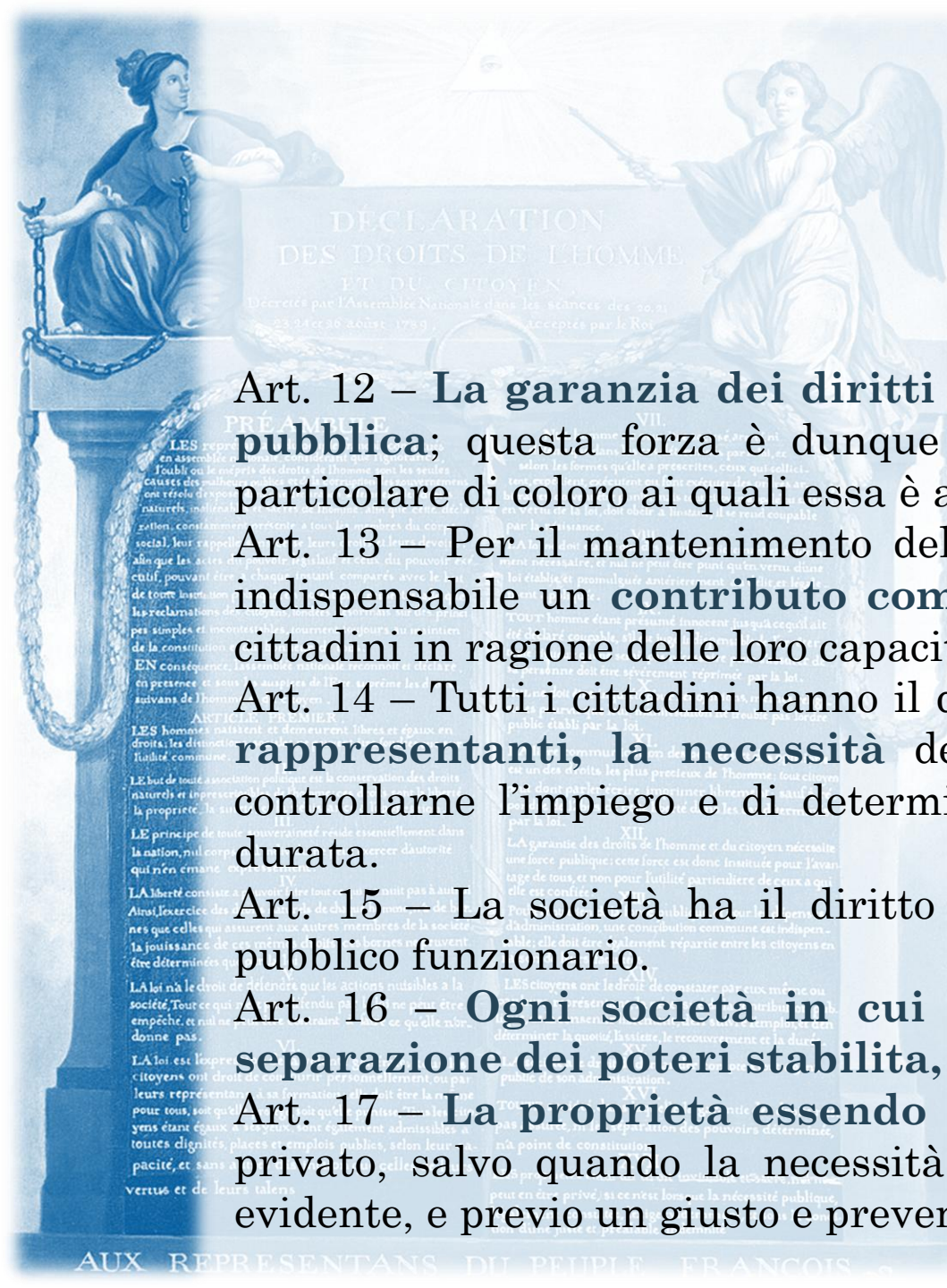
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.



Stato e cittadino

- Abolizione del regime feudale (4-11 agosto 1789). Uguaglianza del sistema contributivo, sospensione del sistema giudiziario, abolizione della Paulette
- Abolizione della nobiltà ereditaria (19 giugno 1790).
- Décret d'Allarde (2-17 marzo 1791): sopprime le corporazioni e liberalizza il commercio di grano
- Lois Le Chapelier (14-17 giugno 1791): vieta tutte le “comunità intermedie” (corporazioni, società di mutuo soccorso, aggregazioni professionali...)
- 1795 Introduzione del sistema metrico decimale (commissione Lagrange 1791) ed emissione del Franco, modificato poi nel 1803.
- Furono approvati anche provvedimenti relativi all'assistenza pubblica e all'istruzione: le pensioni agli anziani e ai malati poveri, l'assistenza alle famiglie povere e alle vedove, l'istituzione della scuola elementare e dei Licei.



Stato e Chiesa

4 agosto 1789, con l'abolizione del regime feudale finisce il regime delle "decime" in favore della Chiesa (approvato dal clero).

2 novembre 1789, per ragioni finanziarie si Nazionalizzano i beni ecclesiastici, con l'onere da parte dello Stato di mantenere i parroci.

13 febbraio 1790, si sopprimono gli ordini religiosi regolari e le congregazioni (non quelle che esercitano attività ospedaliera e scolastica)

12 luglio 1790, Costituzione civile del Clero in cui si riordinano le diocesi. Vescovi e parroci sono eletti dall'assemblee dipartimentali. Obbligo di residenza e stipendio statale

4 gennaio 1791, Richiesta del giuramento del Clero (2/3 non giurano)

10 marzo 1791, breve *Quod Aliquantum* Pio VI

Decret de l'Assemblée Nationale qui supprime les Ordres Religieux et Religieuses.

Le Mardi 16 Février 1790.

Allez vous en 3^e Famille dit l'envoyé du Paradis.

Un sistema per Circoscrizioni

22 dicembre 1789

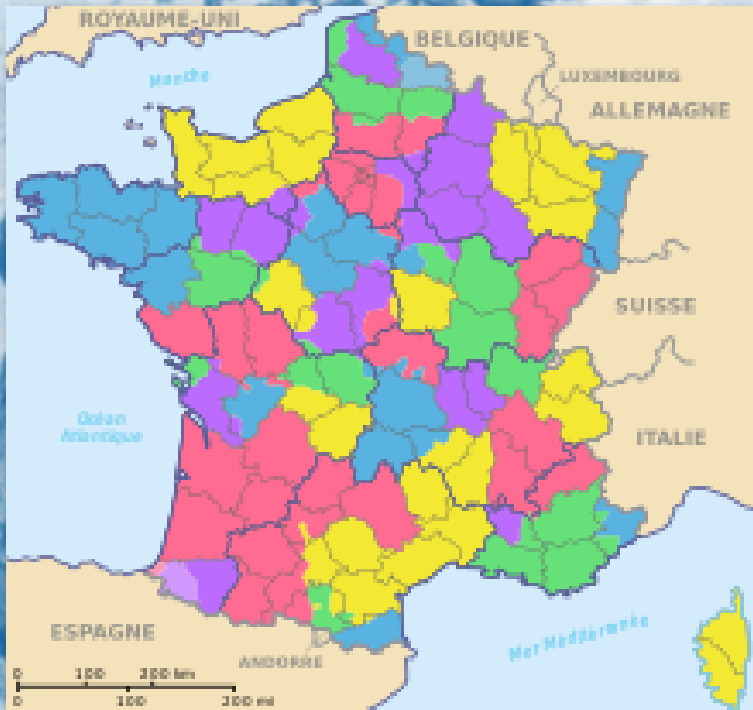
- *Comune* (il sindaco viene nominato su indicazione del Prefetto)
- *Cantone* (sprovvisto di un procuratore e di un consiglio eletto)
- *Distretto* (poi *Arrondissement*)
- *Dipartimento* (Prefetto, primo magistrato del dipartimento)

16 agosto 1790

- *Giudici di Pace* (in ogni Cantone)
- *Tribunali civili* (in ogni Distretto)
- *Tribunale criminale* (in ogni Dipartimento, con giuria)

In seguito

- Corti d'appello (inizialmente era nel tribunale del dipartimento vicino)
- Corte di Cassazione (terzo grado di giustizia)
- Consiglio di Stato (giustizia amministrativa)





Costituzione del 1791

Potere Esecutivo

Il Re dei francesi

Sanzione legislativa e Veto sospensivo (due legislature). Non può sciogliere l'Assemblea, dispone di ministri (non responsabili), è a capo diplomazia ed esercito

Potere Legislativo

Assemblea legislativa

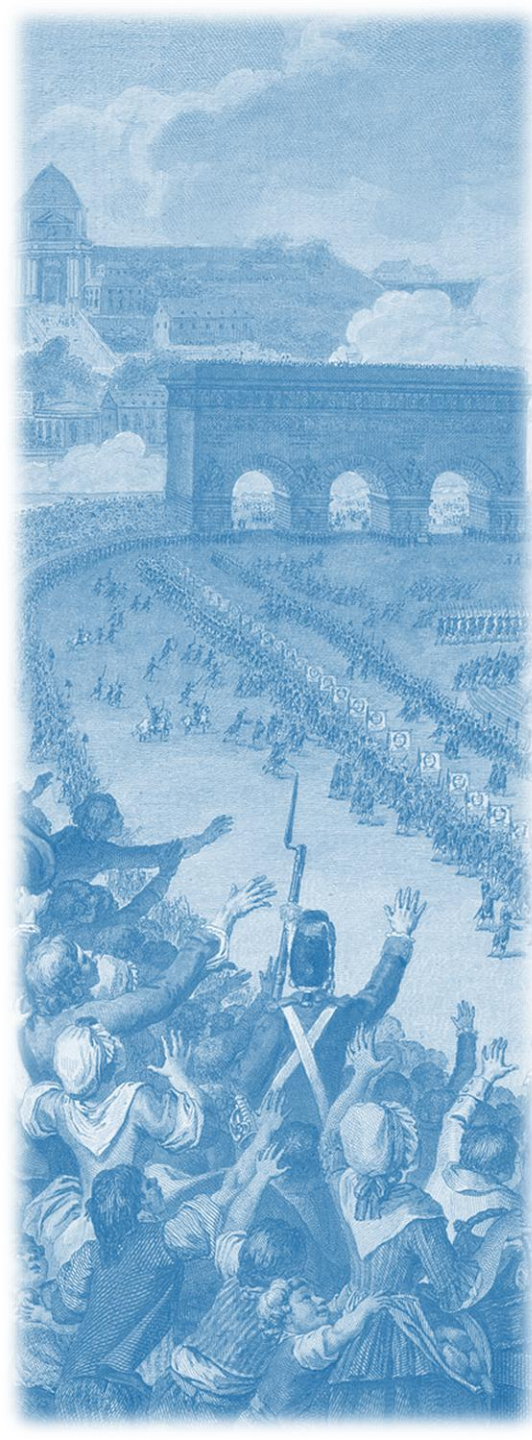
754 deputati (elezione censitaria indiretta). Iniziativa legislativa, Vota le imposte, il bilancio e gli effettivi dell'esercito

Potere Giudiziario (ordine)

Elettivo. Un giudice di pace in ogni comune, da un Tribunale Civile e uno Penale in ogni distretto e da una Corte di Cassazione con sede a Parigi. Venne inoltre introdotta una giuria composta da cittadini estratti a sorte, ispirata alla giustizia inglese.

Luigi XVI





La République

Fuga di Varennes (giugno 1791)

Monarchia costituzionale (3 settembre 1791)

Presa del Palazzo delle Tuileries (10 agosto 1792)

Convenzione dichiara decaduta la monarchia (21 settembre 1792)

La Repubblica è una e indivisibile (25 settembre 1792)

Processo a Luigi Capeto (5 dicembre 1792 – 18 gennaio 1793)

Esecuzione del fu Luigi XVI (21 marzo 1793)

Prima rivolta della Vandea (marzo-dicembre 1793)

Processo ed esecuzione di Maria Antonietta (14-16 ottobre 1793)

Convenzione nazionale

Foglianti

Club di monarchici costituzionali e aristocratici riformatori.

Montagnardi

(giacobini/cordiglieri)
Repubblicani
Piccolo borghesi

Pianura o Palude

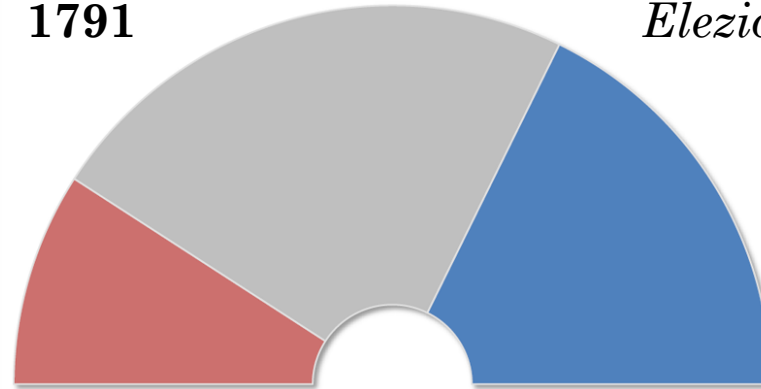
(Centro) senza un preciso orientamento

Girondini

Repubblicani moderati
Mondo degli affari

1791

Elezione censitaria indiretta



Girondins: 136

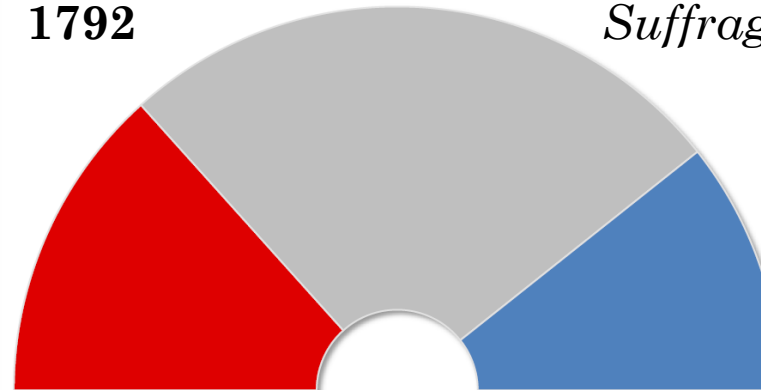
Indépendants: 345

Feuillants: 264



1792

Suffragio universale maschile



Montagnards: 200

Marais: 389

Girondins: 160

A C T E
CONSTITUTIONNEL
DU

PEUPLE FRANÇAIS,

A V E C

Le RAPPORT, la DÉCLARATION DES DROITS
et le PROCÈS-VERBAL d'inauguration.

ARCHIVES - NATIONALES,
Reg: C. Fol. 27. N.º 515.

A P A R I S,

DE L'IMPRIMERIE DE DIDOT JEUNE.

L'AN DEUXIÈME.

Costituzione del 1793 (anno I)

Repubblica, la cui sovranità appartiene al Popolo (governo “convenzionale”)

Dichiarazione dei diritti su base del 1789, uguaglianza e fine della società è la felicità comune

Potere legislativo: Assemblea; elezione diretta (annuale) a suffragio universale (maschile); ratifica delle leggi se metà dei dipartimenti non presenta reclami. Introdotto referendum.

Potere esecutivo: Consiglio esecutivo (24 membri), nominato dal Corpo legislativo su una lista stabilita dalle Assemblee elettorali; dipendente dal Corpo legislativo.

Potere giudiziario: giudici eletti da un'Assemblea elettorale, a sua volta eletta a suffragio universale.



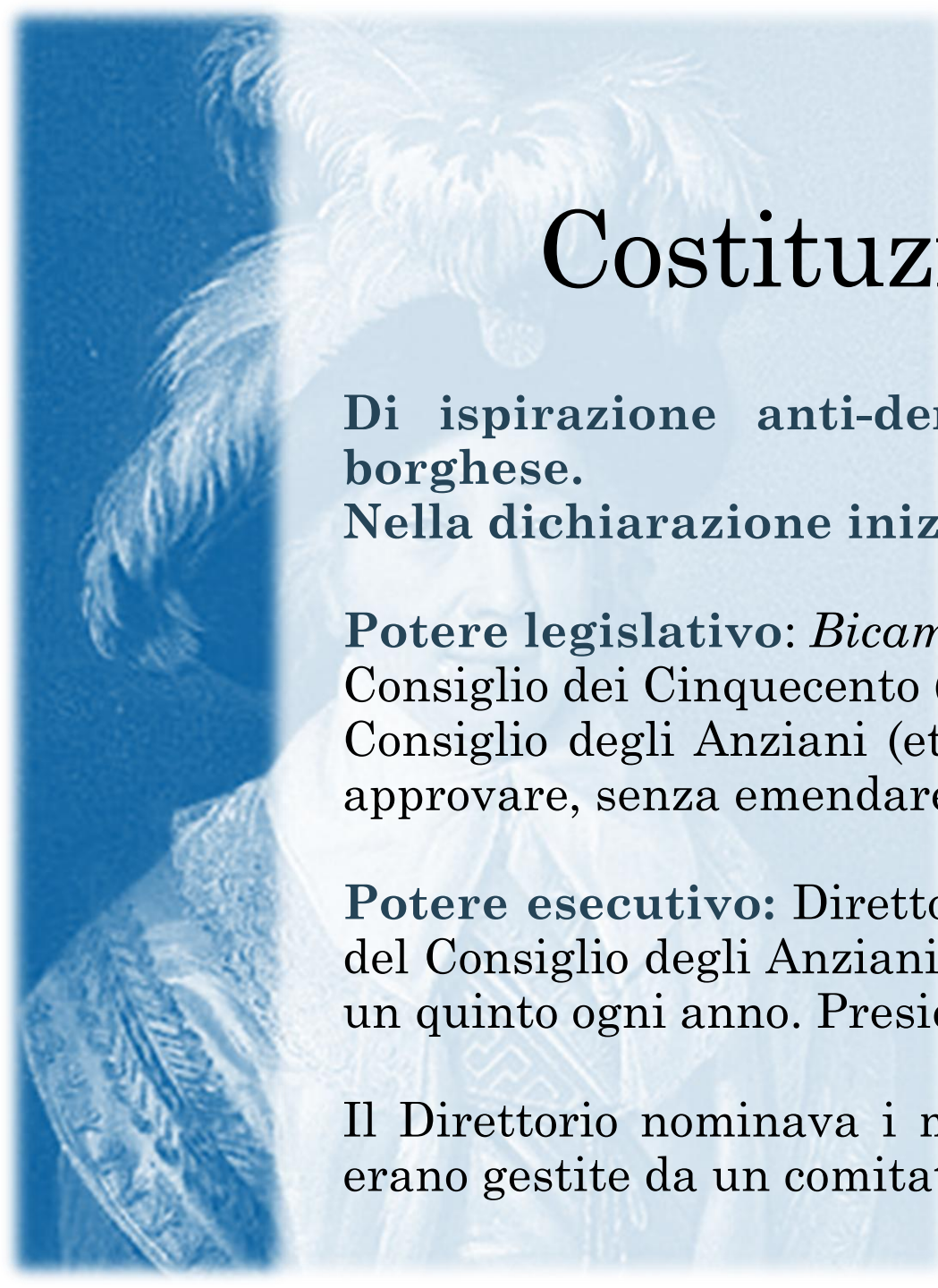
Il Comitato di Salute Pubblica

6 aprile del 1793: la Convenzione istituisce un Comitato di Salute Pubblica composto da nove membri (potere esecutivo). Presieduto da Danton, ha pieni poteri in materia di politica sia interna che estera, e ha lo scopo di rendere più veloci le deliberazioni della Convenzione.

Il resto dei poteri, invece, rimane invariato rispetto alla prima Costituzione.

10 Luglio 1793: secondo Comitato di Salute Pubblica (Grande Comitato) perché il primo veniva considerato troppo indulgente. Presieduto da Robespierre.

17 settembre 1793: *loi de sûreté générale* (La legge dei sospetti)



Costituzione del 1795 (anno III)

Di ispirazione anti-democratica (modello inglese) e di carattere borghese.

Nella dichiarazione iniziale si uniscono ai “diritti” i “doveri”

Potere legislativo: *Bicamerale*. Elezioni su base censitaria e indiretta.

Consiglio dei Cinquecento (età minima 25 anni) ha il potere di proporre leggi

Consiglio degli Anziani (età minima 40 anni sposati o vedovi) ha il potere di approvare, senza emendare

Potere esecutivo: Direttorio composto da cinque membri eletti tra i membri del Consiglio degli Anziani su lista del Consiglio dei Cinquecento. Rinnovati di un quinto ogni anno. Presidenza a turni di 6 mesi

Il Direttorio nominava i ministri, ma non controllava le finanze, che invece erano gestite da un comitato (Tesoriera) nominata delle due camere.